

L'OPINIONE

REATI TRIBUTARI

Le novità della riforma 2025 sulla responsabilità dei sindaci

di Raffaele Marcello | 28 Ottobre 2025

L'art. 2407 c.c., come modificato dalla Legge n. 35/2025, ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità civile dei sindaci, commisurato a multipli del compenso annuo percepito (15, 12 o 10 volte, a seconda della fascia retributiva). La norma, destinata a riequilibrare l'esposizione patrimoniale dei componenti del collegio sindacale, pone tuttavia delicati problemi interpretativi: da un lato la sua possibile applicazione anche a fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma; dall'altro, la qualificazione della disposizione come regola sostanziale o di mero calcolo del danno. La giurisprudenza di merito, a oggi, propende per la seconda lettura, negando efficacia retroattiva al nuovo limite.

La nuova disciplina dell'art. 2407 c.c. e i limiti alla responsabilità dei sindaci

Con la riforma del 2025, il legislatore ha inteso **ridimensionare** l'impatto economico delle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci, allineando il rischio patrimoniale alla dimensione economica dell'incarico.

La nuova versione dell'art. 2407, comma 2, c.c., prevede infatti che, salvo dolo, i sindaci rispondano dei danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori o ai terzi **"nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito"**, secondo le tre fasce: quindici volte per compensi fino a 10.000 euro, dodici volte per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, dieci volte oltre tale soglia. È inoltre introdotto un **termine di prescrizione quinquennale** decorrente dal deposito della relazione del collegio ex art. 2429 c.c.

Il dibattito sulla natura della norma: regola procedurale o disposizione sostanziale?

La novità introdotta, salutata come un tentativo di proporzionalità, ha però aperto un vivace dibattito interpretativo circa la natura giuridica della disposizione limitativa e, conseguentemente, la sua eventuale **retroattività**.

L'interrogativo è tutt'altro che accademico: da esso dipende se i giudizi pendenti per fatti anteriori al 12 aprile 2025 possano beneficiare del nuovo tetto risarcitorio.

Le due opposte linee interpretative e gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Una prima linea interpretativa, sostenuta da alcune decisioni di merito (Trib. Bari, 24 aprile 2025; Trib. Palermo, 20 giugno 2025), considera la norma come **regola procedimentale di quantificazione del danno**. In quest'ottica, l'art. 2407 c.c. non inciderebbe sulla nascita o sull'estinzione del diritto al risarcimento, ma unicamente sulla sua misura massima, configurandosi come disposizione processuale applicabile anche ai giudizi in corso.

A supporto di tale tesi è stato richiamato il precedente della Cassazione (sent. n. 5252 del 28 febbraio 2024) sull'art. 2486 c.c., che aveva riconosciuto l'applicabilità del criterio del "differenziale dei netti patrimoniali" anche ai procedimenti pendenti, trattandosi di norma diretta al giudice nella determinazione del danno.

Di segno opposto è la seconda e oggi prevalente impostazione, accolta da altri tribunali (Trib. Venezia 11 giugno 2025; Trib. Roma 19 giugno 2025; Trib. Brescia 10 settembre 2025), secondo cui la disposizione introdotta dalla Legge n. 35/2025 ha **natura sostanziale** e, pertanto, **non può avere efficacia retroattiva**.

In questa prospettiva, la norma non introduce un mero criterio di liquidazione del danno, ma incide direttamente sull'estensione del diritto risarcitorio, limitandone la misura e, di fatto, riducendo il contenuto patrimoniale della pretesa.

La qualificazione come disposizione sostanziale comporta l'applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, secondo cui la legge "non dispone che per l'avvenire".

In **assenza di una clausola espressa di retroattività**, la nuova disciplina non può quindi estendersi ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

A sostegno di questa tesi, la giurisprudenza evidenzia inoltre che il raffronto con l'art. 2486 c.c. non è pertinente: la norma del 2019 non poneva un limite quantitativo al risarcimento, ma solo un metodo di quantificazione del danno imputabile all'amministratore. Il nuovo art. 2407 c.c., al contrario, stabilisce un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale del sindaco, configurando un'autentica limitazione del diritto del danneggiato, e non un semplice criterio di stima.

L'orientamento più recente sembra dunque consolidare la natura sostanziale della disposizione e, di conseguenza, la sua **irretroattività**. Tale conclusione è coerente anche con i principi di legalità e di tutela dell'affidamento, che impediscono di comprimere retroattivamente posizioni creditorie già perfezionate al momento dell'entrata in vigore della legge.

Sul piano sistemico, la scelta di subordinare il tetto risarcitorio al compenso percepito rafforza l'idea di una **responsabilità proporzionata e non illimitata**, coerente con l'intento del legislatore di bilanciare doveri di vigilanza e sostenibilità economica dell'incarico. Tuttavia, la mancanza di un regime transitorio esplicito lascia aperti margini di incertezza, soprattutto nei contenziosi pendenti.

In questo contesto, i giudici di merito paiono orientati a privilegiare l'**applicazione prospettica della riforma**, escludendo qualsiasi incidenza sui procedimenti in corso, proprio per evitare effetti ablativi retroattivi sulla sfera giuridica dei danneggiati.

Conseguenze applicative e prospettive di riforma

La questione non è destinata a esaurirsi in sede interpretativa. È infatti all'esame della Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge n. 1426/2025, che mira a estendere il modello di responsabilità limitata anche ai **revisori legali** e alle **società di revisione**, introducendo, al

contempo, una disciplina transitoria volta a rendere esplicita l'applicabilità del limite risarcitorio anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma.

Se approvato, il DDL risolverebbe in via legislativa il contrasto interpretativo, ma aprirebbe un ulteriore fronte di legittimità costituzionale, poiché una **retroattività espressa** inciderebbe su diritti già azionati e su giudizi in corso, ponendo questioni di compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost. e con il principio del giusto processo.

La discussione parlamentare, dunque, si prospetta delicata: da un lato l'esigenza di uniformare la disciplina delle responsabilità di controllo; dall'altro, la tutela dei soggetti che hanno già maturato un diritto al risarcimento integrale.

Concludendo, l'orientamento oggi prevalente **nega efficacia retroattiva** al limite introdotto dalla Legge n. 35/2025, qualificandolo come norma sostanziale. In assenza di una disciplina transitoria, il tetto risarcitorio opera solo per i **fatti successivi al 12 aprile 2025**.

Per le **azioni di responsabilità già avviate**, resta quindi applicabile il regime previgente, con responsabilità illimitata in caso di colpa.

Sul piano operativo, i professionisti devono considerare che il limite non incide sui comportamenti dolosi che restano esclusi dalle tutele. Nella determinazione del "compenso percepito" occorrerà fare riferimento al valore effettivamente incassato, con possibili ricadute sul piano assicurativo. L'onere di provare il dolo grava sulla parte che intende superare il tetto legale, mentre per i nuovi incarichi le coperture dovranno essere ritarate, garantendo comunque la tutela per ipotesi di dolo o violazioni intenzionali.

Sotto questo profilo, merita richiamo la Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2025, n. 32560, che ha ribadito la configurabilità del **concorso in bancarotta fraudolenta** anche nei confronti dei componenti del **collegio sindacale** che abbiano omesso i controlli sull'operato degli amministratori. La Corte ha precisato che, pur trattandosi di condotta omissiva, la responsabilità può affermarsi quando, all'epoca dei fatti, fossero già presenti chiari "segnali di allarme" o "indici rivelatori" di condotte illecite. La pronuncia, pur inserendosi nell'ambito penale, offre un importante riscontro sistematico: il limite civilistico alla responsabilità non attenua i doveri di vigilanza, né esclude la rilevanza di omissioni qualificate da colpa grave o dolo.

Il quadro, nel complesso, appare ancora in evoluzione. Ma il principio che emerge dalle prime decisioni è chiaro: la **limitazione della responsabilità** non è una norma di rito né una misura equitativa, bensì una regola sostanziale che (potrebbe) opera(re) solo per il futuro, nel rispetto del principio di legalità e della certezza dei rapporti giuridici.